



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 152/2023 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data 03/10/2023 dalla sig.ra Dalia Gambini, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione della trattenuta che mensilmente viene effettuata sullo stipendio della ricorrente in favore di Santander Consumer Bank s.p.a. e la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo



di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;
DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione della trattenuta che mensilmente viene effettuata sullo stipendio della ricorrente in favore di Santander Consumer Bank s.p.a., nonché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Si comunichi.

Pisa, 15/05/2024

Il Giudice
dott. Marco Zinna



AVV. TOMMASO CORUCCI
Via Aurelio Lampredi n.45, 57121, Livorno
Tel. 0586.692151 - Fax 0586.624003 - Cell. 339.6409218
tommasocorucci@gmail.com - tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it
www.studiolegalecorucci.it

TRIBUNALE DI PISA

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DELL'ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

Dalia Gambini (c.f. GMBDLA66R53G702Z) nata il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED], ai fini del presente procedimento rappresentata, come da procura in prodotta in atti (**doc. 1**) dall'Avv. Tommaso Corucci del foro di Livorno, nel cui studio a Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45 elegge domicilio: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

PREMESSO CHE

- la ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi CCII);
- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, non è soggetta od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX CCII e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- parimenti la ricorrente non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;
- la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
- la ricorrente è stata in grado di fornire la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



- alla presente domanda è altresì allegata la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi dott.ssa Angela Bozzano nominata dall'OCC presso la Camera di Commercio di Pisa (**doc. 2**) che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stato di sovraindebitamento e sue cause.

La ricorrente si trova attualmente in uno stato di sovraindebitamento stante la definitiva impossibilità di far fronte con il proprio reddito e con il patrimonio prontamente liquidabile alle obbligazioni assunte.

L'indebitamento della signora Gambini si è progressivamente determinato nel tempo essendosi la ricorrente trovata da sola a dover crescere, educare e mantenere due figli avuti da due distinte relazioni affettive.

Nel 2000 dalla convivenza con [REDACTED] (durata fino al 2003) nasceva [REDACTED]

Dal 2003 al 2007 la ricorrente insieme al figlio abitava nella casa familiare.

Nel 2007 la ricorrente intraprendeva la convivenza con [REDACTED].

Senonché, nel 2008, decedeva [REDACTED] e la ricorrente, quale madre e tutore dell'unico erede universale minorenni, doveva farsi carico delle spese relative alle pratiche giudiziarie e successorie connesse all'autorizzazione per l'accettazione beneficiata dell'eredità, alla gestione e liquidazione della società di cui era titolare il *de cuius* che veniva cancellata tre anni dopo la morte.

Nel 2010 dalla convivenza con [REDACTED] nasceva il figlio [REDACTED].



Purtroppo, anche tale convivenza terminava alcuni anni più tardi nel 2013 e la ricorrente, trovandosi sola e con due figli minorenni, doveva affrontare con il suo unico stipendio le spese legali per la pratica avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento del figlio [REDACTED] e le spese (agenzia, arredi e trasloco) legate al trasferimento nella nuova sistemazione abitativa sita nel comune di [REDACTED] [REDACTED]

Non avendo risparmi su cui poter contare, in occasione dei suddetti eventi, la ricorrente non aveva altra alternativa se non quella di ricorrere al credito mediante prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio.

Occorre rappresentare, peraltro, che sia il primogenito [REDACTED] che il secondogenito [REDACTED], hanno avuto – e in parte ancora hanno - necessità [REDACTED] che sono state sostenute dalla ricorrente, madre single, [REDACTED]

Nel 2015, per essere più presente in famiglia e per seguire maggiormente la necessità del secondo figlio [REDACTED], all'epoca in età prescolare, la ricorrente cambiava la propria mansione lavorativa passando dall'impiego nella [REDACTED] (nella quale aveva possibilità di effettuare lavoro straordinario e incrementare il proprio reddito) al posto fisso [REDACTED] [REDACTED]

La necessaria scelta di vita e la correlata diminuzione del reddito, cominciarono a rendere progressivamente sempre più difficile per la signora Gambini il regolare pagamento dei finanziamenti in essere. Inoltre, nel 2017 il contratto di locazione dell'abitazione familiare non le veniva rinnovato stante l'esigenza del locatore di utilizzare personalmente l'abitazione e ciò costringeva, suo malgrado,



la signora Gambini a dover reperire una nuova sistemazione e a sostenere nuovamente le spese connesse all'ennesimo trasloco.

Per di più, dal 2018, la ricorrente ha smesso di percepire la pensione di reversibilità di € [REDACTED] mensili che incassava per conto del primogenito [REDACTED]. Tale somma mensile che, fino al raggiungimento della maggiore età il figlio percepiva tramite la madre, integrava di fatto il reddito familiare e serviva per far fronte alle spese per il mantenimento di madre e figli, a partire dal 2018 viene percepita direttamente dal figlio che l'ha utilizzata per le normali spese di un giovane e, pertanto, si è venuta a creare un'ulteriore sensibile contrazione del reddito familiare.

In definitiva, le difficoltà economiche della signora Gambini sono sicuramente da ricondurre a varie cause attinenti alla sfera privata (la fine di due convivenze in conseguenza della quale la ricorrente si è trovata sola e madre di due figli da educare, crescere, curare e mantenere con un unico reddito) e alla sfera lavorativa (essendo madre single di due figli minorenni, [REDACTED] [REDACTED], la ricorrente ha dovuto compiere una scelta di vita sacrificando la carriera lavorativa per essere più presente con i figli).

Questo concatenarsi di eventi negativi e indipendenti dalla volontà della signora Gambini non gli ha consentito di onorare i debiti assunti e, conseguentemente, a causa delle suddette avverse vicende che hanno contrassegnato la vita dell'istante, quest'ultima presenta, oggi, un'esposizione debitoria pari a circa [REDACTED] euro che non è in grado di pagare e che propone di ristrutturare attraverso l'accesso alla presente procedura di sovraindebitamento.

Sulla legittimazione attiva della ricorrente

Trattandosi di debiti che, come meglio illustrato nella relazione, la ricorrente ha contratto per esigenze della vita privata al di fuori di un'attività di impresa e/o di una professione (peraltro mia esercitata) si



è in presenza, nel caso di specie, di un consumatore sovraindebitato pienamente legittimato a domandare l'accesso alla ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII.

Passività

La ricorrente è attualmente debitrice del complessivo importo di € [REDACTED] così ripartito:

- ❖ REGIONE TOSCANA: [REDACTED] di cui [REDACTED] assistiti da privilegio art. 2752, comma 3 c.c. ed [REDACTED] in chirografo per omesso pagamento tassa automobilistica dal 2019 (*doc. 1 relazione del gestore*);
- ❖ COMUNE DI SAN GIULIANO TERME: [REDACTED] assistiti da privilegio art. 2752, commi 3 per TARI dal 2020 al 2022 (*doc. 2 relazione del gestore*);
- ❖ SANTANDER: [REDACTED] in chirografo quale debito residuo di prestito garantito da cessione del quinto considerata pagata la rata il 30/09/2023 come da piano di ammortamento (*doc. 3 e 3bis relazione del gestore*);
- ❖ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/IBL-CF SPV S.R.L.: [REDACTED] in chirografo quale debito residuo di un prestito personale e saldo negativo di c/c con affidamento (*doc. 4, 5 e 6 relazione del gestore*);
- ❖ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: [REDACTED] di cui [REDACTED] assistiti da privilegio art. 2752, comma 3 c.c. ed [REDACTED] in chirografo per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019 (*doc. 0 relazione del gestore*);
- ❖ OCC CAMERA DI COMMERCIO PISA: [REDACTED] in prededuzione quali compenso per l'attività svolta dal Gestore della crisi Dott.ssa Bozzano;

1 Cui dovranno aggiungersi le spese della presente procedura e, segnatamente, il compenso dovuto al Gestore della crisi.



- ❖ AVV. TOMMASO CORUCCI: ██████ assistiti da privilegio art. 2751 bis, comma 1, n. 2) c.c. per l’incarico legale conferito dalla ricorrente (*doc. 8 relazione del gestore*);
- ❖ DOTT. MATTEO ARATA: ██████ assistiti da privilegio art. 2751 bis, comma 1, n. 2) c.c. per l’incarico di advisor conferito dalla ricorrente (*doc. 9 relazione del gestore*).

Ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. a) si rappresenta l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute e l’indicazione del domicilio digitale-

ELENCO CREDITORI					
CREDITORE	IMPORTO CREDITO	NATURA PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO COMPLESSIVO	DOMICILIO DIGITALE
OCC CAMERA DI COMMERCIO PISA	█████ €	2751 bis n. 2 c.c.	0,00 €	█████	cameradicommercio@pec.tno.camcom.it
AVV. CORUCCI	█████ €	2751 bis n. 2 c.c.	0,00 €	█████	tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it
DOTT. ARATA	█████ €	2751 bis n. 2 c.c.	0,00 €	█████ €	aratamatteo@legalmail.it
REGIONE TOSCANA	█████ €	2752 c. 3 c.c.	█████	█████ €	tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it
COMUNE SAN GIULIANO TERME	█████ €	2752 c. 3 c.c.	█████	█████ €	comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	█████ €	2752 c. 3 c.c.	█████	█████ €	TOS.area.territoriale.pi@pec.agenziariscossione.gov
SANTANDER	█████ €	/	█████	█████ €	scbdepositi@actaliscertymail.it
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	█████ €	/	█████	█████	bnl@pec.bnlmail.com

Sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b), si illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La ricorrente dal 15/11/1988 è dipendente del ██████ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ██████ ██████

La signora Gambini percepisce un reddito annuo netto di circa € ██████ frutto di tredici mensilità (fonte CU 2023 - *doc. 10 del gestore*) cui si aggiungono l’assegno unico di € ██████ mensili erogato dall’INPS e l’importo di € ██████ mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ██████ erogato dal padre di quest’ultimo, il tutto accreditato sul conto corrente ██████ acceso presso ██████.

Firmato Da: TOMMASO CORUCCI Emesso Da: ARUBAPECE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial# LZ14553319801d3



Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. d) si depositano le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021 (**doc. 3**), 2020 (**doc. 4**) e 2019 (**doc. 5**) nonché la Certificazione Unica 2023 relativa all'anno d'imposta 2022 (*doc. 10 e 10 bis relazione del gestore*).

Il patrimonio della ricorrente è composto unicamente da quanto dalla stessa percepito a titolo di retribuzione e dall'autovettura di proprietà marca [REDACTED] immatricolata nel 2007 con 132.000 km (**doc. 6**).

Sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) si rappresenta che la ricorrente ha fornito ampia collaborazione mettendo a disposizione del legale e del Gestore della Crisi e/o consentendo di acquisire, tra l'altro, ispezioni ipotecarie e catastali, la documentazione relativa ai rapporti bancari degli ultimi cinque anni, l'anagrafe dei rapporti finanziari e le risultanze degli atti registrati presso Agenzia Entrate nonché le risultanze attuali e storiche del PRA.

Dall'esame dell'ampio corredo documentale sopra menzionato emerge che la signora Gambini non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Sul nucleo familiare della ricorrente.

La ricorrente vive unitamente al figlio minore [REDACTED] in un immobile condotto in locazione (*doc. 20 relazione del gestore*) sito in Via [REDACTED] (**doc. 7**). Il figlio maggiorenne [REDACTED] pur risultando ancora nel medesimo stato di famiglia della madre, in realtà convive con la compagna in altra abitazione che conduce in locazione.

Per quanto concerne la ricorrente si è già ampiamente dato conto delle entrate reddituali in precedenza.

La famiglia della ricorrente sostiene spese mensili pari a [REDACTED] così ripartiti (**doc. 8**):



- canone di locazione	██████████
- manutenzione caldaia	██████████
- TARI	██████████
- utenza luce	██████████
- utenza gas	██████████
- utenza acqua	██████████
- utenza telefonia fissa e mobile e internet	██████████
- RCA auto di proprietà	██████████
- imposta di bollo auto di proprietà	██████████
- carburante	██████████
- manutenzione autovettura	██████████
- spesa alimentare, per vestiario, per igiene personale e della casa	██████████
- spese figli (sport, scolastiche ecc...)	██████████
- spese mediche e veterinarie	██████████
- riserva imprevisti	██████████

Gli importi sopra elencati, privi di spese voluttuarie, rappresentano l'effettivo ammontare delle spese che la ricorrente sostiene per sé e per il figlio minore ██████████, sono stati interamente documentati eccezion fatta per spesa alimentare, vestiario, igiene personale e della casa e le spese per carburante che sono quantificate forfettariamente e in parte ricostruite dalle movimentazioni del conto corrente. Le spese sopra elencate appaiono peraltro in linea con parametri oggettivi forniti dall'ISTAT.

La spesa media calcolata dall'ISTAT considerando un nucleo familiare quale quello della ricorrente, ubicato al centro Italia, in Toscana, monogenitore e che risiede in comune con popolazione fino a



50.000 abitanti è di circa € 2.690 mensili: pertanto, le spese del nucleo familiare della ricorrente si pongono sensibilmente al di sotto del dato medio nazionale.

Inoltre, le spese del nucleo familiare della ricorrente appaiono di poco superiori alla soglia di povertà assoluta, dato che rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi di consumo considerati essenziali per ciascuna famiglia, dato al quale, pertanto, occorre certamente aggiungere il canone di locazione per l'abitazione principale che tutto è fuorché bene/servizio di consumo.

La soglia di povertà assoluta per un nucleo familiare quale quello della ricorrente è di € 1.019,61 mensili che, sommati all'ammontare del canone di locazione, innalzano la soglia di povertà assoluta a circa € 1.670.

Occorre peraltro considerare che quelli sopra indicati sono valori anacronistici in quanto riferiti all'anno 2021 e che, stante l'elevato tasso di inflazione che si è avuto nel 2022 e nell'anno in corso, c'è da attendersi che l'importo di € 1.641,80 per il 2021 possa raggiungere circa € 1.900 nel 2023.

Infine, va certamente considerato che il nucleo familiare della ricorrente ha un ISEE per l'anno 2023 pari a ██████████ che è tale da darle diritto al cd. bonus sociale che comporta uno sconto automatico sull'importo delle bollette di energia elettrica e gas, circostanza quest'ultima che dimostra ancora una volta l'oggettivo stato di difficoltà della ricorrente e l'impossibilità per la medesima di far fronte alle obbligazioni assunte nel corso degli anni.

Sulla proposta di ristrutturazione.

Trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 CCIII la ricorrente ha predisposto la proposta di ristrutturazione di seguito illustrata (anche graficamente) con l'ausilio dello scrivente difensore e del Gestore della Crisi dott.ssa Angela Bozzano.



La presente proposta di ristrutturazione prevede l'apporto proprie della ricorrente in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto a quella che i medesimi avrebbero dalla liquidazione controllata.

La proposta consentirà l'integrale pagamento delle spese di procedura, l'integrale pagamento dei crediti privilegiati e una parziale ma significativa soddisfazione dei crediti chirografari.

In particolare, la ricorrente si impegna a corrispondere ██████ mensili per 12 mensilità per 6 anni e l'importo una tantum di ██████ al termine del sesto anno generando così un attivo complessivo pari a ██████

PROSPETTO GENERALE								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore accordo	██████ €	-	-	-	-	-	██████	
SPESE IN PREDEDUZIONE								
Compenso O.C.C	██████ €	-	-	-	-	-	██████	100,00%
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	██████ €	-	-	-	-	-	██████ €	100,00%
TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE & ACCANTONAMENTO	██████							
RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R.								
RESIDUO PER PRIVILEGI	██████ €							
CREDITORI PRIVILEGIATI								
AVV. CORUCCI	██████ €	-	-	-	-	-	██████ €	100,00%
DOTT. ARATA	██████ €	-	-	-	-	-	██████ €	100,00%
REGIONE TOSCANA	██████ €	-	-	-	-	-	██████	100,00%
COMUNE SAN GIULIANO TERME	██████ €	-	-	-	-	-	██████	100,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	██████ €	-	-	-	-	-	██████ €	100,00%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI								
CREDITORI CHIROGRAFARI								
REGIONE TOSCANA	██████ €	-	-	-	-	-	██████	28,98%
SANTANDER	██████ €	-	-	-	-	-	██████ €	28,98%
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	██████ €	-	-	-	-	-	██████	28,98%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	██████ €	-	-	-	-	-	██████	28,98%
TOT. DEBITI	██████ €							
TOT. DEBITI (CON SPESE OCC. & ACCANTONAMENTO)	██████ €							

Salvo che il Tribunale preveda l'apertura di un c/c intestato alla procedura, la ricorrente provvederà ad aprire un c/c a lei intestato e dedicato esclusivamente ai pagamenti in entrata e in uscita previsti dalla presente proposta. In particolare, su detto conto, mensilmente, la ricorrente accrediterà



mensilmente gli importi proposti e con cadenza annuale saranno effettuati i pagamenti parziali e finale ai creditori secondo la scaletta temporale indicata nella sotto riportata tabella.

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO								
PASSIVO CONCORDATARIO	TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi pagamento						
		entro 1 anno dall'omologa	entro 2 anni dall'omologa	entro 3 anni dall'omologa	entro 4 anni dall'omologa	entro 5 anni dall'omologa	entro 6 anni dall'omologa	
Compenso O.C.C	██████ €	██████ €	██████ €	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	██████	██████ €	██████ €	-	-	-	-	-
Creditori privilegiati:								
AVV. CORUCCI	██████	██████	-	██████	██████ €	-	-	-
DOTT. ARATA	██████ €	██████ €	-	██████	██████ €	-	-	-
REGIONE TOSCANA	██████	██████			██████ €	-	-	-
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	██████	██████ €			██████ €	-	-	-
COMUNE SAN GIULIANO TERME	██████ €	██████ €	-	-	██████ €	-	-	-
Creditori chirografari:								
REGIONE TOSCANA	██████ €	██████ €	-	-	██████	██████	██████	██████
SANTANDER	██████ €	██████ €	-	-	██████	██████	██████	██████ €
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	██████	██████ €			██████	██████	██████	██████ €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	██████ €	██████ €	-	-	██████	██████	██████	██████
Totale								██████ €

La maggior convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è data dal maggior attivo distribuito ai creditori (€ ██████████) e dalle minori spese della procedura non essendo prevista la figura (ed il compenso) del liquidatore.

In particolare, l'alternativa liquidatoria lascerebbe invariata la soddisfazione (integrale) dei crediti privilegiati mentre, rispetto al piano di ristrutturazione, ridurrebbe sensibilmente la soddisfazione per i crediti chirografari che, infatti, sarebbe pari al 4,40 % con la liquidazione contro il 28,98 % con il piano di ristrutturazione.

Al fine di calcolare l'attivo dell'alternativa liquidatoria è stato considerato l'importo mensile pari a 1/5 dello stipendio percepito dalla ricorrente moltiplicato per 36 mensilità².

² Così facendo l'attivo dell'alternativa liquidatoria risulta sensibilmente più elevato rispetto a quello che potrebbe risultare alla luce dell'art. 268 comma 4° lett. a) e b) CCII secondo cui non è liquidabile - non solo ciò che non è pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (quindi 4/5 dello stipendio) - ciò che il debitore guadagna nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.



Inoltre, non è stato considerato come componente dell'attivo dell'alternativa liquidatoria l'ipotetico ricavato dalla vendita dell'autovettura di proprietà della ricorrente poiché per vetustà e chilometraggio la sua vendita verosimilmente risulterebbe anti-economica e priva di utilità per i creditori e poiché si tratta dell'unico mezzo del nucleo familiare necessario alla ricorrente per recarsi quotidianamente al lavoro e per accompagnare il figlio minore a scuola e allo sport.

Infine, considerato che - salvo modifiche normative - la ricorrente dovrebbe restare in servizio fino all'autunno 2026 e che il TFS diverrà esigibile e verrà liquidato in base all'attuale normativa trascorsi 12 e 24 mesi dalla data di pensionamento, quindi ben oltre la durata della liquidazione controllata (36 mesi), il TFS non è stato considerato (neanche pro quota) come componente attiva della liquidazione.

COMPARAZIONE TRA RISTRUTTURAZIONE E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA			
Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione	Alternativa liquidatoria
Redditi			
Totale attivo			
Spese della procedura (OCC & Accantonamento)			
Spese della procedura (Liquidatore)		0,00 €	
Totale spese procedure			
Totale attivo distribuibile ai creditori			
Passivo da soddisfare		Importo soddisfatto nell'accordo	Importo ricavabile in caso di alternativa liquidatoria
Creditori privilegiati	AVV. CORUCCI		
	DOTT. ARATA		
	REGIONE TOSCANA		
	COMUNE SAN GIULIANO TERME		
	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		
Creditori chirografari	REGIONE TOSCANA		
	SANTANDER		
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		
Totale distribuito			

* * *

Tutto ciò premesso, la signora Dalia Gambini, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE



che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia:

- in via preliminare: disporre la sospensione della trattenuta di € ■■■ che mensilmente viene effettuata sullo stipendio della ricorrente in favore di Santander Consumer Bank s.p.a. e la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze; verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare il piano con sentenza;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il piano non ottenga l'omologazione, ai sensi dell'art. 70, comma 10 CCII si chiede sin d'ora l'apertura della procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII.

Si producono:

1. procura alle liti
2. relazione particolareggiata
3. 730/2022
4. 730/2021
5. 730/2020



Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore Dalia Gambini

- 6. visura attuale PRA
- 7. stato di famiglia
- 8. elenco spese mensili

Livorno-Pisa, 26/9/2023

Dalia Gambini



Avv. Tommaso Corucci

